

Codice A1815A

D.D. 10 aprile 2017, n. 1029

Autorizzazione idraulica n862 per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento idraulico della rete idrografica minore e nuove opere di difesa lungo la roggia Garonna in comune di Salussola (BI)". Richiedente: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

Vista l'istanza di autorizzazione idraulica del 21/02/2017, registrata al protocollo n°8810/A1815A, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo di cui all'oggetto, presentata dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, per la realizzazione di tratti di difese spondali in massi scarto cava e di due opere trasversali, per interventi di consolidamento e di ripristino di difese spondali e platee esistenti, nel rio Montrucco e nella roggia Garonna (la roggia Garonna è la prosecuzione naturale del rio Montrucco) in comune di Salussola (BI), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa a firma del tecnico ing. Domenico Castelli.

Premesso che il Comune di Salussola (BI) con la delibera di giunta n°15 del giorno 01/04/2015 ha approvato dal punto di vista tecnico il progetto definitivo riguardante i lavori in oggetto.

Visto il parere favorevole in linea idraulica n°PLI32/15 prot. n°33201 del 18/06/2015 relativo ai contenuti del progetto definitivo riguardante i lavori in oggetto.

Premesso che è stata data notizia del procedimento e delle modalità per la presentazione di eventuali osservazioni, tramite pubblicazione sul B.U.R.P. n. 10 del 09/03/2017 e sull'Albo Pretorio Telematico del Comune di Salussola (BI).

Premesso altresì che copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta depositata per la consultazione al pubblico, presso il Settore regionale – sede di Biella, titolare al rilascio della autorizzazione idraulica.

Dato atto che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Visto il parere di compatibilità con la fauna acquatica, che allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.) rilasciato dalla Provincia di Biella Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota prot. n°5489 del 09/03/2017 è pervenuto allo scrivente Settore in data 09/03/2017 al prot. n°11943.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;

- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 7/2005 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 e la circolare prot. n°737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baggia Biellese e Vercellese, ad eseguire: le difese spondali in massi scarto cava, le due opere trasversali, gli interventi di consolidamento e di ripristino delle difese spondali e delle platee esistenti, nel rio Montrucco e nella roggia Garonna (la roggia Garonna è la prosecuzione naturale del rio Montrucco) in comune di Salussola (BI) nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- 2) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 3) Si ricorda che, nel piano di manutenzione, per tutti gli interventi in progetto, dovrà essere esplicitato il soggetto che provvederà ad eseguire gli interventi manutentivi;
- 4) Per quanto riguarda l'intervento "A" di ricostruzione del tratto di scogliera esistente, a seguito di un cedimento localizzato, durante l'esecuzione di tale intervento dovranno essere verificati, gli assunti geotecnici e la stabilità della berma di fondazione, provvedendo eventualmente anche alla ricostruzione della berma di fondazione, al fine di scongiurare eventuali ulteriori cedimenti;
- 5) Per quanto riguarda l'intervento "B":
 - a) La scogliera in progetto non dovrà ridurre l'attuale officiosità idraulica della roggia Garonna (ad esempio sezione n°1) e il suo paramento esterno non dovrà avere un'inclinazione maggiore dell'attuale sponda, possibilmente dovrà essere circa 45°;
 - b) La larghezza della Roggia Garonna a seguito dei lavori, non dovrà essere inferiore ai 5 metri;
 - c) Particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione degli ammorsamenti nelle due estremità di monte delle scogliere in sponda destra e sinistra, al fine di scongiurare ulteriori fenomeni erosivi di aggiramento;
- 6) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 7) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 8) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 9) è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con

- l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- 10) premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - 11) nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
 - 12) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
 - 13) il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli dell'inizio dei lavori corredata da attestazione da parte di tecnico abilitato circa il permanere dello stato dei luoghi rispetto alla situazione indicata negli elaborati progettuali, nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - 14) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 18 dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
 - 15) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - 16) il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - 17) questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, (senza il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo) qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
 - 18) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto Crivelli)